



**ASSESSORATO LAVORO E NUOVI DIRITTI, FORMAZIONE,
SCUOLA E DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO,
POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE**

**DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E
LAVORO**

ALLEGATO 1)

INDICAZIONI IN MATERIA DI ESAMI DI QUALIFICA NEI PERCORSI
TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI AL
CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005, N. 226

E DEI PERCORSI FORMATIVI REALIZZATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA
DUALE (ACCORDO IN CONFERENZA STATO-REGIONI E PP.AA. DEL 24
SETTEMBRE 2015)

anno scolastico e formativo 2019-2020



Sommario

Quadro normativo di riferimento.....	4
Premessa	6
Prove di esame.....	6
Finalità e tipologia delle prove	6
Ammissione alle prove di esame	7
Allievi disabili e con DSA.....	7
Ammissione alle prove finali di esame di qualifica regionale da parte di candidati esterni	8
Commissione di esame	9
Nomina.....	9
Presidente	9
Composizione.....	10
Valutazione	11
Punteggi prove allievi diversamente abili	11
Attestato di qualifica e attestato di Diploma	12
Rilascio degli attestati di competenza	12
Disposizioni ulteriori per i percorsi attuati nell'ambito del sistema duale.....	13
Percorsi svolti in apprendistato.....	13
Figure normate.....	14
Acconciatura.....	15
Estetica.....	15
Attestati	16
Tecnico mecatronico delle autoriparazioni.....	16
Percorsi integrativi.....	16



Disposizioni finali in ordine all'organizzazione e attuazione degli esami finali in presenza a seguito del coronavirus:..... 17



Quadro normativo di riferimento

- Titolo V Costituzione - Art.117 c. 4 (Competenza esclusiva delle Regioni in materia di IeFP);
- Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;
- Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, “Ordinamento della formazione professionale”;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i.;
- Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- D.M. 139/2007 e relativi allegati tecnici;
- DPR 87/2010;
- Decreto MIUR 27 gennaio 2010, n. 9 sulla certificazione dell’obbligo di istruzione;
- DGR n. 35 del 28 gennaio 2011 concernente: “Prima attuazione delle linee – guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1- quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40 e dell’accordo in sede di conferenza unificata del 16 dicembre 2010” – Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante: Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (GU Serie Generale n.150 del 28-6-2013);
- Accordo fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - CR08/C9 - Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
- Legge regionale n. 5 del 20 aprile 2015 concernente: “Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale, in corso di registrazione e pubblicazione”, come emendata dall’art.35 comma 1 della legge regionale 10 agosto 2016 n.12;
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e, in particolare, il d.lgs. n.61 del 13 aprile 2017 recante la revisione dei percorsi dell’Istruzione professionale e il raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, e i decreti attuativi successivi;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2019 che approva il Nuovo Repertorio delle figure nazionali dei titoli di Istruzione e formazione professionale;
- Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, articolo 1, lettera d);
- DPCM 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 8 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio



- 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, articolo 1, lettera h);
- DPCM del 26 aprile 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, articolo 1, lettera l);
 - Decreto legge n. 22 dell'8 aprile 2020, recante Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, al quale le Regioni e le Province autonome hanno presentato una serie di emendamenti;
 - DPCM del 17 maggio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Rilancio") che all'art. 91 comma 2 dichiara comunque validi i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP, IFTS e ITS) anche qualora non sia stato effettuato il numero minimo di ore previste dalla vigente normativa. Per il corrente anno formativo si deroga al LEP di cui all'art. 17 del
 - D.lgs. n. 226/2005 relativo alle 990 ore annue di lezione e al limite massimo di assenze consentite allo studente, pari ad un quarto del percorso. Il rispetto di entrambi i LEP è richiamato dall'Accordo in Conferenza delle Regioni e Province autonome del 20 febbraio 2014.
 - Accordo in Conferenza delle regioni e delle Province Autonome n° 20/91/CR5bis/C9 "Linee Guida per la realizzazione degli Esami conclusivi dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19";
 - DGR 272/2020 del 15/05/2020 "Approvazione del documento concernente: Emergenza epidemiologica COVID-19 - Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico/formativo 2019/2020 e lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)";
 - Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".
 - In relazione ai percorsi del sistema duale:
 - Accordo in Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24 settembre 2015 concernente il progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale";
 - Protocollo d'Intesa tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, sottoscritto il 13 gennaio 2016, per l'attuazione della sperimentazione concernente il sistema duale;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 231 del 10 maggio 2016 "Accordo sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale". – Adozione Linee Guida
 - D.D. G08410 del 20/06/2019 concernente le Linee Guida per la gestione dei progetti di istruzione e formazione professionale realizzati nell'ambito del sistema Duale



Premessa

Come noto a seguito dell'emergenza virale è stata disposta su tutto il territorio nazionale la sospensione delle attività didattiche e formative ed è stata attivata ogni utile tipologia di Formazione a distanza.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e tenuto conto dell'approssimarsi della conclusione dell'anno scolastico/formativo la Regione Lazio, con deliberazione n. 272 del 15 maggio 2020, ha approvato il documento concernente: Emergenza epidemiologica COVID-19 - Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico/formativo 2019/2020 e lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Le presenti disposizioni contengono misure applicative e integrative - rispetto a quanto già disposto dalla Regione Lazio con le determinazioni G05944 del 7 maggio 2018 e G07710 del 15 giugno 2018, in rapporto alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria in corso e in coerenza con le misure adottate a livello nazionale.

Le misure adottate col presente atto hanno un carattere straordinario rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione regionale in materia, che mantiene comunque il suo carattere di cornice regolamentare di riferimento e hanno validità limitata all'anno formativo 2019/2020.

Prove di esame

Finalità e tipologia delle prove

L'esame di Qualifica e Diploma professionale ha il fine di accertare l'avvenuta acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali previste dallo standard della figura, quale esito di un percorso formativo progettato, organizzato e realizzato con modalità didattiche incentrate sullo sviluppo delle stesse.

Al fine di garantire agli allievi il conseguimento della qualifica e/o diploma per il corrente anno si prevede una prova di esame semplificata in considerazione dello stato emergenziale in corso.

Gli esami si svolgeranno in presenza entro il prossimo mese di luglio, nel rispetto delle condizioni di sicurezza (distanziamento fisico, utilizzo dei dispositivi, sanificazione dei locali e degli strumenti), fatto salvo eventuali ulteriori disposizioni governative e regionali.

In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dalla regolamentazione in essere, nell'annualità 2019/20, l'esame prevede il solo colloquio volto a verificare la padronanza delle competenze e una prova prestazionale, che può consistere anche nell'illustrazione del prodotto realizzato in project work.

In caso non fosse possibile lo svolgimento in presenza le prove di esame potranno svolgersi nel corso del prossimo mese di settembre.



Gli enti gestori, anche al fine di ottimizzare le spese e gestire in modo più organizzato l'esame finale, possono accorpate il più possibile le diverse classi anche di diversi percorsi

Ammissione alle prove di esame

L'ammissione agli esami dei percorsi di Qualifica o Diploma Professionale è deliberata dall'équipe dei docenti/formatori sulla base della valutazione annuale (tenendo conto anche degli esiti della formazione a distanza/project work) e dell'intero percorso, in modo collegiale e nell'ambito di un'unica sessione di scrutinio. Tale valutazione avrà un peso del 60% del totale.

Sono ammessi all'esame gli allievi in possesso dei seguenti requisiti:

- frequenza di almeno il 75% della durata dell'ultima annualità, tenuto conto anche degli eventuali crediti formativi: l'emergenza sanitaria rientra tra le specifiche casistiche di gravi e motivate situazioni che permettono la deroga al 75% delle ore di frequenza.
- valutazione positiva nel comportamento;
- valutazione positiva dell'intero percorso formativo - in rapporto ad un complessivo raggiungimento del livello minimo degli OSA dello standard regionale - determinata in un credito formativo (dai 18 a 30 punti)3;
- per l'esame di diploma possesso di Attestato di Qualifica IeFP di Figura o Profilo formativo-professionale coerente.

Per quanto riguarda l'attuazione dei percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, la scheda riepilogativa formalizzata deve costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato.

Allievi disabili e con DSA

Anche per l'annualità in corso trova applicazione quanto previsto in materia di prove di esame riferite agli allievi disabili (diversamente abili), dall'articolo 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In conseguenza, la Commissione d'esame adegua la prova di esame sulla base delle valutazioni formulate dal Collegio dei docenti/formatori e presentate unitamente alla documentazione relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione.

Analogamente la normativa per gli esami per allievi con disturbi di apprendimento (DSA) (DPR 122/2009, legge 8 ottobre 2010, n. 170, articolo 5, comma 4, Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011) prevede che la Commissione d'esame deve tenere in considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame rispetto a quelli ordinari, nonché la facoltà di utilizzare apparecchiature e strumenti compensativi già impiegati in corso d'anno, nonché prevedere anche strumenti dispensativi in base all'entità e al profilo delle difficoltà individuali.

Gli allievi disabili e con DSA conseguono la qualifica professionale (o il Diploma Professionale) se la valutazione in sede di scrutinio finale evidenzia il raggiungimento degli standard minimi previsti nel corso.



In presenza di mancato superamento dell'esame, all'allievo potrà essere rilasciato un Attestato di competenze.

Durante la sessione di esame per gli allievi disabili e in situazioni di svantaggio, che nel corso dell'anno abbiano usufruito del servizio di assistenza specialistica, potrà essere presente anche un operatore specialistico, con funzione di supporto relazionale dell'allievo e non facente parte della commissione esaminatrice.

Ammissione alle prove finali di esame di qualifica regionale da parte di candidati esterni

Fermo restando che tale previsione non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per la Regione, possono essere ammessi alle prove finali dei percorsi di Qualifica professionale anche i candidati esterni:

- che siano in possesso della certificazione finale relativa al primo ciclo di istruzione (Diploma di licenza media) o percorso precedente.
- che hanno frequentato regolarmente, nell'anno formativo precedente, analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento, oppure non le hanno superate;
- con età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del Diritto Doveri di Istruzione e Formazione interessati a partecipare alle prove finali come candidati esterni, a seguito di presentazione di specifica domanda presso l'IF/IS, nei limiti temporali dagli stessi stabiliti;
- che hanno frequentato corsi serali e/o carcerari.

Non possono essere ammessi gli allievi che risultano iscritti a un percorso del sistema educativo di Istruzione e Formazione di secondo ciclo, o che non si siano formalmente ritirati dallo stesso entro il 31 marzo dell'anno formativo in cui si svolge l'esame.

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, hanno valore sia le certificazioni dei percorsi formativi o parti di essi effettuati in modalità formale sia le attestazioni riguardanti esperienze di alternanza formazione lavoro, stage o tirocinio, comprendendo pure le esperienze di lavoro dichiarate dai titolari delle imprese coinvolte.

I candidati esterni devono presentare, utilizzando lo schema allegato, la domanda di ammissione all'esame di qualifica nei tempi e nei modi stabiliti dall' IF/IS presso cui il candidato vuole sostenere l'esame. La domanda di ammissione sarà respinta nell' ipotesi che presso lo stesso Istituto nell' anno scolastico in questione non siano previsti esami finali per la qualifica prescelti dal candidato.

In ogni caso, al fine dell'ammissione alle prove finali, le Istituzioni Formative (IF) e le Istituzioni Scolastiche (IS), per ogni candidato esterno, devono preliminarmente procedere, sulla base dell'allegata scheda di valutazione, all'accertamento del possesso della certificazione delle competenze in esito all'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione (DDIF) e di tutti gli Obiettivi Specifici di Apprendimento dell'ordinamento di IeFP, nonché alla corrispettiva determinazione del credito formativo, tenendo conto del tempo appropriato per colmare le eventuali lacune.

Anche per questa tipologia di utenti sono applicabili le disposizioni in ordine all'organizzazione e



attuazione degli esami finali in presenza a seguito del coronavirus elencate nell'apposito paragrafo.

Con riferimento agli esami di Diploma Professionale, non è prevista la possibilità di ammettere candidati esterni poiché i percorsi di quarto anno non sono ordinamentali nella Regione Lazio, ma attuati unicamente nell'ambito della sperimentazione del sistema duale.

Commissione di esame

Nomina

La Commissione d'esame è nominata con apposito atto del Direttore della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio per le I.F. e del Dirigente Scolastico per le I.S. L'atto di nomina viene trasmesso agli interessati almeno 10 giorni prima dello svolgimento degli esami a cura del servizio regionale preposto.

Presidente

Il Presidente, nominato dalla Regione Lazio con nota ufficiale, in base al decreto 30 giugno 2015 attuativo del Dlgs 13/2013 - Allegato 5 (collegialità) di norma sarà in presenza.

Nello stato di emergenza sanitaria in atto, poiché la Regione Lazio, con circolare prot. n. 450623 del 22/05/2020 ha adottato le procedure operative per la gestione della fase 2 della pandemia di COVID-19 per la Regione Lazio in attuazione della Memoria di Giunta regionale del 24 aprile 2020, con le quali stabilisce che lo smart working continua ad essere la modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa per tutta la durata dello stato di emergenza, il presidente potrà operare anche da remoto in modalità sincrona.

Al presidente collegato da remoto, la struttura formativa metterà a disposizione un pc con connessione internet ed una piattaforma che consenta la sincronicità dell'azione (ad esempio Microsoft Teams).

In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dalla Determinazione dirigenziale n. G14513 del 24/10/2019 *“Approvazione delle Linee Guida per i rappresentanti della Regione Lazio e gli Enti Gestori nelle Commissioni d'esame per il rilascio dei certificati di qualificazione professionale, di specializzazione e di attestazioni aventi valore abilitante, ai sensi di quanto previsto dall' art. 18, comma 1), lettera a) della Legge n. 845/78, dalla Legge della Regione Lazio n. 23 del 25 febbraio 1992, dalla D.G.R. 452 del 11 settembre 2012 e dal D. Lgs 16 gennaio 2013, n. 13”*, **qualora il Presidente sia collegato da remoto le sessioni d'esame possono svolgersi anche di mattina, a partire dalle ore 9:00 con termine della sessione alle ore 14:00.**

Per quanto riguarda il compenso dovuto al Presidente collegato da remoto è stato trasmesso un apposito quesito al Direttore del personale il cui esito sarà tempestivamente reso noto non appena comunicato.

Le Istituzioni Formative devono inoltrare la richiesta alla Regione Lazio, e qualora non l'avessero ancora inviato, il modello A di cui alla nota n.473401del 29/05/2020 all'indirizzo di posta elettronica: esamiIEFP@regione.lazio.it per i percorsi ordinamentali, mentre per i percorsi del sistema duale il



medesimo allegato A della nota n. 0461803 del 27 05 2020 deve essere trasmesso all'indirizzo pec programmazioneformazione@regione.lazio.legalmail.it.

La richiesta deve essere inoltre inviata per conoscenza all'indirizzo gdiamberardino@regione.lazio.it, specificando il link e credenziali di accesso alla piattaforma utilizzata per consentire il collegamento al Presidente di commissione.

Al Presidente collegato da remoto non verrà corrisposto il gettone di presenza.

Composizione

La composizione della Commissione: fatto salvo quanto già previsto dall'art. 20, c. 1, lett. e) del D.lgs. 226/2005, deve soddisfare i seguenti *due requisiti*:

- almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della Commissione, o di commissario esterno;
- garanzia del carattere collegiale;

La Commissione è così composta (standard minimo):

- n. 1 Presidente, da nominare prioritariamente tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale/Amministrazione delle Aree Vaste. Le Istituzioni Scolastiche potranno nominare il Presidente fra il personale, in servizio o in quiescenza da non più di due anni, presso le Istituzioni Scolastiche e/o Formative;
- n. 3 Commissari, designati dall'IF/IS, di cui due scelti tra i docenti del corso;
- n. 1 esperto appartenente al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale;

Il Dirigente Scolastico provvede, se del caso, ad inviare alla Regione Lazio la richiesta di designazione del Presidente della Commissione d'esame almeno venti giorni prima della data di realizzazione delle prove d'esame.

Nella richiesta di designazione dovrà essere indicato:

- il settore economico cui fa riferimento la certificazione da rilasciare, la figura Professionale cui corrisponde la qualifica o il Diploma Professionale;
- il luogo ed il calendario degli esami;
- l'atto di designazione dei Commissari
- il link e le credenziali per l'accesso alla piattaforma per consentire il collegamento da remoto al Presidente.

La Commissione può:

- essere integrata con la presenza di altri esperti, appartenenti al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale; tali esperti, sono designati, uno per parte, dalle Associazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali. Gli esperti non sono implicati nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale);



- avvalersi, nel caso che alla prova d'esame siano ammessi soggetti con disabilità certificata, del/i formatore/i di sostegno che ha seguito l'allievo/gli allievi durante il corso. Il docente di sostegno non è implicato nel processo di valutazione finale dei candidati (scrutinio finale).

Le sedute della Commissione sono valide in presenza di almeno tre membri con diritto di voto.

La riunione preliminare è convocata dal Dirigente scolastico o dal Direttore dell'IF almeno un giorno prima dell'inizio delle prove.

Il Presidente, al termine delle prove di esame concorderà con la struttura formativa le modalità per la firma dei verbali di esami e degli attestati.

Valutazione

La valutazione finale dovrà essere espressa sia per le I.F. che per le I.S. in centesimi.

L'ammissione agli esami dei percorsi di Qualifica o Diploma Professionale è deliberata dall'équipe dei docenti/formatori sulla base della valutazione annuale (tenendo conto anche degli esiti della formazione a distanza/project work) e dell'intero percorso, in modo collegiale e nell'ambito di un'unica sessione di scrutinio. Tale valutazione avrà un punteggio massimo di 60 punti con soglia minima di 36 punti.

La prova di esame avrà un punteggio massimo di 40 punti con soglia minima di 24 punti.

La Commissione, in sede di scrutinio finale, sulla base dell'andamento complessivo degli apprendimenti dell'intero percorso triennale o del quarto anno nel caso della sperimentazione del sistema duale, dispone della possibilità di assegnare un Bonus, fino ad un massimo di 5 punti, per consentire ai candidati di raggiungere il punteggio massimo o il valore di soglia.

Punteggi prove allievi diversamente abili

Per le seguenti tipologie di allievi il superamento della prova di esame è da intendersi quale somma dei punteggi derivanti dalla valutazione complessiva e dalla prova di esame.

- alunni con certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92, che nel percorso di formazione hanno usufruito di Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) per obiettivi minimi, dove comunque si prevedono obiettivi didattici pari allo standard minimo di ciascuna disciplina;
- alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) ai sensi della legge 170/2010, che nel percorso di formazione hanno usufruito di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), dove si prevedono gli stessi obiettivi didattici della classe in ciascuna disciplina, seppure conseguiti utilizzando strumenti compensativi e/o dispensativi;
- alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che il collegio formatori, sulla base di fondate considerazioni pedagogiche, abbia individuato come bisognosi di personalizzazione della didattica, perché in attesa di valutazione o in condizioni "speciali" di disagio psico-sociale



Attestato di qualifica e attestato di Diploma

Le IF/IS dovranno utilizzare i format allegati al presente atto.

A conclusione delle prove d'esame, il Responsabile dell'IF/IS trasmette alla Direzione regionale competente l'elenco dei candidati che hanno superato le prove e i relativi attestati debitamente compilati, per la firma da parte del competente Direttore regionale, unitamente ad una copia del verbale finale di valutazione.

Gli elenchi, suddivisi per percorsi, dovranno contenere le seguenti informazioni relativamente agli allievi:

- COGNOME
- NOME
- DATA DI NASCITA
- LUOGO DI NASCITA
- LUOGO DI RESIDENZA
- AMMESSO/NON AMMESSO
- VOTO AMMISSIONE
- VOTO FINALE
- QUALIFICATO/NON QUALIFICATO
- NOTE

In proposito la Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro metterà a disposizione delle Istituzioni Formative un file di gestione dell'esame.

Al fine di una migliore fruizione dei dati forniti si chiede che, congiuntamente al formato cartaceo in originale, gli elenchi vengano trasmessi anche in **formato elettronico editabile** via mail al seguente indirizzo esamiIEFP@regione.lazio.it;

La Direzione regionale provvederà ad assegnare una sequenza numerica univoca a livello regionale, a tenere un registro degli attestati di conseguita qualifica e/o Diploma nonché a restituire gli stessi firmati alle I.F e alle I.S. per la consegna agli interessati.

Nelle more, è obbligatorio il rilascio della dichiarazione sostitutiva da parte dell'ente di formazione, in modo da tutelare gli interessi dell'utenza.

Rilascio degli attestati di competenza

Agli allievi che interrompono i percorsi di IeFP senza partecipare agli esami finali, o che sono giudicati non idonei in sede di esame finale, potrà essere rilasciato un Attestato di competenze in base ai livelli 2, 3 e 4 EQF.

Gli Attestati di competenza e gli Attestati intermedi di competenza sono compilati direttamente dalle IF/IS e sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti.



Disposizioni ulteriori per i percorsi attuati nell'ambito del sistema duale

Quanto sopra evidenziato si applica anche ai percorsi del sistema duale, con queste particolarità:

- Si applicano parametri e criteri stabiliti dalla specifica circolare attuativa;
- per l'annualità 2019/2020, non vengono sostenuti gli esami di abilitazione, laddove non si siano potute garantire le attività di formazione pratica e di stage previsti dalle leggi di settore;
- Al termine dei percorsi e al superamento degli esami di IeFP, verrà effettuata, nei casi in cui non sia stato possibile accedere all'esame di abilitazione, una valutazione da parte del collegio dei docenti, finalizzata al riconoscimento di credit di frequenza con valore "a priori", che gli interessati potranno spendere per la partecipazione a percorsi formativi di durata ridotta, essenzialmente di natura pratica, che consentiranno l'accesso all'esame finale.

La proposta di percorso individualizzato sarà inoltrata alla pec programmazioneformazione@regione.lazio.legalmail.it, ai fini dell'organizzazione dei percorsi di durata ridotta.

Per gli esami del corrente anno scolastico/formativo, non si applicano le disposizioni riguardanti l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato, che vengono riportate unicamente per memoria, nell'eventualità di percorsi che abbiano potuto garantire la frequenza in azienda prima dell'emergenza sanitaria.

Percorsi svolti in alternanza scuola –lavoro

La **certificazione delle competenze** sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro è acquisita ai fini dell'ammissione agli esami finali e relativamente allo svolgimento degli stessi. Tale certificazione deve essere acquisita **entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami** e inserita nel curriculum dello studente.

Per quanto riguarda la **frequenza dello studente alle attività di alternanza**, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore** previsto dal progetto.

Percorsi svolti in apprendistato

Si riporta quanto previsto all'art.8 del D.M. 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"

Art. 8. Valutazione e certificazione delle competenze

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.



2. Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.

3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

Figure normate

Le disposizioni seguenti trovano applicazione nei soli casi di accesso all'esame di abilitazione contestualmente all'esame di diploma e laddove ne ricorrano le condizioni.

Laddove non ricorrano le condizioni per l'abilitazione nel momento dell'esame di diploma, l'allieva/o interessata/o potrà partecipare ad un percorso compensativo, previa valutazione degli apprendimenti ai fini del riconoscimento di crediti formativi e accedere quindi successivamente ad apposita sessione di esame

Nell'ambito del sistema duale, sia per la figura di Acconciatore che per quella di Estetista, l'abilitazione all'esercizio della professione potrà essere acquisita attraverso il superamento dello specifico esame abilitante previsto dalla normativa di settore, al termine e previa frequenza del quarto anno di IeFP.

Il quarto anno di IeFP potrà concludersi, per gli aventi diritto, con un doppio esame gestito da due commissioni diverse come previsto di seguito: il primo ai fini dell'acquisizione del Diploma Professionale di tecnico (regolato dalle disposizioni che precedono) e il secondo ai fini dell'Abilitazione Professionale in conformità di quanto previsto ai sensi delle leggi n. 174/2005 e n. 1/1990.

I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere l'esame abilitante per acconciatore e per estetista in questo contesto, dedicato esclusivamente agli allievi dei percorsi di IV anno del sistema duale.

Gli allievi risultati non idonei all'esame di Diploma possono comunque risultare idonei all'esame abilitante e pertanto ottenere il relativo attestato.

Nella riunione preliminare le due Commissioni opereranno di norma congiuntamente, al fine di procedere alle operazioni necessarie, elaborando il calendario che dovrà stabilire le giornate dedicate



all'esame dei candidati che intendono conseguire anche l'abilitazione professionale. Le due Commissioni possono valutare di far svolgere un'unica prova (pratica) professionalizzante per entrambi gli esami finalizzata ad accertare tutte le competenze previste anche ai fini dell'abilitazione; ai fini dell'abilitazione è necessario inoltre sostenere una specifica prova scritta anche in forma di test e una prova orale interdisciplinare.

Acconciatura

Gli esami finalizzati al rilascio dell'Attestato di specializzazione abilitante all'esercizio della professione di acconciatore, seguono le norme nazionali e regionali vigenti e sono finalizzati ad accertare le competenze inserite nello standard Professionale di cui alla Deliberazione Giunta Regionale - numero 868 del 09/11/2007 "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 marzo 2007, in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore". Approvazione del profilo Professionale e formativo dell'Acconciatore e del corso di riqualificazione di cui al comma 5 lett.b) e al comma 6 dell'art.6 L.174/2005". A tale scopo è pertanto prevista la costituzione di due Commissioni d'esame con il medesimo Presidente individuato e nominato dalla Regione: la prima per il rilascio dell'attestato di Diploma di Tecnico dell'Acconciatura, la seconda per il rilascio dell'Attesto di specializzazione professionale con valenza abilitante alla professione di acconciatore ai sensi della Legge n. 174/05.

Estetica

Ai sensi della legge n. 1/1990 l'abilitazione all'esercizio della professione potrà essere acquisita solo attraverso il superamento dello specifico esame abilitante e l'acquisizione dell'attestato di specializzazione con valore abilitante.

Gli esami finalizzati al rilascio dell'Attestato di specializzazione abilitante all'esercizio professionale seguono le norme nazionali e regionali vigenti e sono finalizzati ad accertare le competenze per l'esercizio professionale dell'attività di estetista, ai sensi della legge n. 1/1990. A tale scopo è pertanto prevista la costituzione di due Commissioni d'esame con il medesimo Presidente individuato e nominato dalla Regione: la prima per il rilascio dell'attestato di Diploma di Tecnico delle cure estetiche, la seconda per il rilascio dell'attestato di specializzazione abilitante alla professione estetista ai sensi della legge n. 1/90.

Per il solo anno formativo 2019/2020, gli esami per il rilascio degli attestati di specializzazione con valore abilitante all'esercizio delle attività professionali di acconciatore e di estetista si svolgono dinanzi ad una Commissione composta da almeno tre componenti, di cui uno – con ruolo di presidente – di nomina regionale.

Gli altri due componenti sono designati, rispettivamente, in rappresentanza dell'ente di formazione che ha gestito il corso e, a rotazione, di uno degli altri Organismi/Amministrazioni previsti dalla legge regionale 23 del 1992 (Ministero dell'Istruzione, Ispettorato del lavoro, Associazioni di categoria, sindacati).



Il Presidente, di nomina regionale, che può partecipare da remoto, in modalità sincrona alle verifiche finali.

La valutazione deve essere espressa in trentesimi, per ogni singola materia; per le valutazioni inferiori ai 18/30 dovrà essere riportata la dizione “non idoneo”.

Per gli allievi risultati non idonei nell’esame abilitante sia di estetica sia di acconciatura, la Commissione dovrà esprimere e documentare in modo adeguato le motivazioni che hanno indotto alla valutazione di non idoneità, con la sottoscrizione dei documenti prodotti da parte di tutti i componenti. La suddetta documentazione deve essere tenuta agli atti dell’Istituzione Formativa.

Attestati

Al termine delle prove di esame, agli allievi idonei è rilasciato l’attestato di specializzazione con valore abilitante. (v. format allegati).

Nelle more, è obbligatorio il rilascio della dichiarazione sostitutiva da parte dell’ente di formazione, in modo da tutelare gli interessi dell’utenza.

Tecnico mecatronico delle autoriparazioni

Sulla base di quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 12/06/2014 rep. N. 70/CSR, recepito con DGR n.719 del 28/10/2014, gli attestati di Qualifica professionale triennale del sistema IeFP di “**Operatore alla riparazione di veicoli a motore**” - indirizzo “**Riparazione parti e sistemi meccanici e elettromeccanici dei veicoli a motore**”, nonché del Diploma tecnico professionale quadriennale di “**Tecnico riparatore dei veicoli a motori**”, di cui all’Accordo di Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR), hanno valore di qualificazione professionale di “Tecnico mecatronico delle autoriparazioni”, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e ss.mm.ii.

Percorsi integrativi

I percorsi integrativi sono destinati a chi è in possesso di un titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione coerente con la materia della **meccatronica**, al fine di acquisire le ulteriori competenze specifiche. In particolare:

- per chi è in possesso di un coerente titolo di qualifica professionale conseguito nell’ambito dei percorsi di durata triennale previsti dal Sistema di Istruzione e Formazione professionale è prevista, ai fini del conseguimento della qualificazione professionale di “Tecnico mecatronico delle autoriparazioni”, la frequenza di un percorso integrativo di 100 ore, di cui il 50% di laboratorio, per l’acquisizione delle competenze non possedute.
- per chi è in possesso di un coerente titolo di Diploma Professionale conseguito nell’ambito dei percorsi di durata quadriennale previsti dal Sistema di Istruzione e Formazione professionale è prevista, ai fini del conseguimento della qualificazione professionale di “Tecnico mecatronico delle autoriparazioni”, la frequenza di un percorso integrativo di 50 ore, di cui il 50% di laboratorio, per l’acquisizione delle competenze non possedute.



Disposizioni finali in ordine all'organizzazione e attuazione degli esami finali in presenza a seguito del coronavirus:

Si riportano al fine di una pronta consultazione le disposizioni elencate per la Formazione Professionale nell'ordinanza n. Z00043 del 27 maggio 2020.

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
- percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, IFTS ecc.);
- percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
- percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
- percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- attività corsistica individuale e collettiva avente modalità di erogazione e fruizione in aula.

Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme delle attività nelle quali si articola l'offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità, anche mediante idonea segnaletica.
- Potrà essere **rilevata la temperatura corporea**, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura $> 37,5$ °C.
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a $37,5$ °C.
- Rendere disponibile **soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani per utenti e personale** anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
- Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle **attività in gruppi il più possibile omogenei** (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell'età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.



- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, **privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni**.
- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da **assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti**; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Tale misura non si applica alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
- Dovrà essere garantita la **regolare pulizia e disinfezione degli ambienti**, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- Eventuali **strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente**; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.